



Camera di Commercio
Piacenza



Allegato alla Delibera di Giunta n. 131 del 22.09.2014

Bando per contributi finalizzati alla partecipazione alla fiera "AF-L'Artigiano in fiera 2014"
delle imprese della provincia di Piacenza

Premessa

"AF-L'artigiano in fiera" è una manifestazione che si svolge a FieraMilano tra il 29 novembre e l'8 dicembre 2014 e che offre alle imprese la possibilità di vendere in loco i propri prodotti artigianali, autentici ed originali.

La Camera di commercio di Piacenza concede alle imprese di Piacenza la possibilità di partecipare a questo evento intervenendo a parziale copertura degli oneri, in modo da supportare attivamente la commercializzazione dei prodotti locali e la sperimentazione di nuovi mercati.

Art. 1

Fondi disponibili

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad euro 10.000,00.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese iscritte alla Camera di commercio di Piacenza e aventi sede legale e/o operativa in provincia di Piacenza.

Art. 3

Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)*
- le disposizioni previste dal regime "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)**.

Art. 4

Contributo

Il contributo concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili è di:

- 1.000,00 euro ad impresa per imprese che non abbiano partecipato a nessuna delle precedenti 19 edizioni dell'AF-L'Artigiano in fiera,

- 500,00 euro ad impresa per imprese che abbiano partecipato ad almeno una delle precedenti edizioni.

Nel caso di più aziende presenti in un unico stand il contributo concedibile è uno solo (all'impresa che risulta titolare dello stand).

Il contributo è a fondo perduto (non è soggetto a restituzione).

In fase di liquidazione il contributo sarà soggetto alla ritenuta del 4%, in base a quanto disposto all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73, fatti salvi gli aggiornamenti di legge.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande e termini

Le domande devono essere rigorosamente conformi alla modulistica reperibile presso la Camera di commercio di Piacenza e sul sito internet www.pc.camcom.it.

Le domande sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa corredate della documentazione richiesta dovranno essere inviate:

per via telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it dal 13 ottobre 2014 al 14 novembre 2014.

Farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico e' ammessa la sottoscrizione con firma digitale oppure con firma autografa in questo caso è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

Esame delle domande

Le domande pervenute non complete della documentazione prevista o non compilate completamente con tutti i dati richiesti non saranno accolte.

L'unità organizzativa preposta all'istruttoria delle domande si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa comporterà l'automatica inammissibilità.

La concessione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

In caso di chiusura anticipata del bando per esaurimento delle risorse verrà dato avviso attraverso il sito camerale e le domande pervenute in data successiva saranno poste in lista d'attesa.

Le domande spedite in data successiva alla chiusura del bando saranno considerate irricevibili.

Entro trenta (30) giorni dalla chiusura del bando, verrà approvata con Determinazione del Segretario generale la graduatoria relativa all'ammissione a contributo e delle domande poste in lista d'attesa. L'ammissione verrà comunicata all'impresa tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda.

Art. 7

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di:

- rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione a “AF-L’artigiano in fiera 2014” redatto sull’apposito modulo disponibile sul sito camerale www.pc.camcom.it o richiedibile agli uffici della Camera di commercio di Piacenza;
- copia delle fatture di GE.FI. relative alla partecipazione a “AF-L’artigiano in fiera 2014” corredate da copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, assegno, bonifico, etc., nel caso di assegno copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e copia dell’assegno o della relativa matrice, nel caso di pagamento on line copia dell’estratto conto dal quale si evince l’addebito).

Il rendiconto sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa completo della documentazione richiesta dovrà essere inviato -dopo la chiusura della fiera- per via telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it.

Farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell’invio telematico e’ ammessa la sottoscrizione con firma digitale oppure con firma autografa in questo caso è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Non sono ammesse altre modalità.

La documentazione di cui sopra deve essere presentata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo e in ogni caso dopo la chiusura della fiera.

Il termine per l’istruttoria ai fini della liquidazione del contributo è di trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto, a meno che non sia necessario chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà sospeso fino al completamento della documentazione.

La liquidazione avverrà dopo aver accertato la regolarità contributiva attraverso il DURC.

In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale.

Si considera “regolare” la posizione del soggetto che:

- a) ha versato il diritto annuale di tutte le annualità entro i termini di legge;
- b) ha versato il diritto annuale oltre i termini di legge (e non è stato ancora emesso il ruolo corrispondente).

Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che:

- a) non ha versato l’importo del diritto annuale ma non è stato ancora emesso il corrispondente ruolo;
- b) ha versato un importo inferiore al dovuto;
- c) non ha effettuato il versamento corrispondente ad una o più unità locali.

In questi casi la domanda di contributo sarà ritenuta liquidabile se il soggetto effettuerà il versamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’ufficio.

Si considera “irregolare e insanabile” la posizione del soggetto in corrispondenza della quale è stato emesso un ruolo che risulta non pagato. In questo caso il contributo non verrà liquidato e l’ammissione sarà revocata.

Il mancato invio della rendicontazione, nei termini previsti dal bando, o il mancato invio, senza giustificato motivo, dei chiarimenti richiesti per la liquidazione del contributo entro i termini assegnati sarà intesa quale rinuncia al contributo.

Art.8 Esclusioni

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

1. le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
2. le imprese inattive;
3. le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
4. le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi.

Art.9 Controlli e revoche

La Camera di commercio di Piacenza mette in atto controlli previsti dalla Determinazione del Segretario Generale n. 235 del 29.10.2013 ed in particolare:

- § controlli puntuali sui motivi di esclusione previsti ai numeri 1-2-3 art. 8) del bando
- § controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali e verrà disposta la restituzione del contributo maggiorato dagli interessi legali.

Note generali e informativa sulla privacy

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Cunico, responsabile del Settore Internazionalizzazione, Promozione e Studi.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

Amministrazione aperta

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Codice unico di progetto (C.U.P.)

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

Privacy

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e

saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.

Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- § agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- § agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- § agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- § agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- § agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- § agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Saguatti

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Parenti

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i.)